

**Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Lombardia**

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE**

E

PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T)

2022-2024

**Adottato dal Consiglio Direttivo della Federazione Regionale Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia
con delibera in data 29 dicembre 2021**

**Publicato sul sito internet www.fodaflombardia.conaf.it
Sezione “*Amministrazione trasparente*”**

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PER LA

TRASPARENZA

Indice dei Contenuti

SEZIONE PRIMA

Premesse

1. Funzioni istituzionali e struttura della Federazione
2. Il processo di elaborazione del PTPCT 2022-2024. Obiettivi, ruoli e responsabilità
3. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti
4. Analisi del contesto interno
5. Analisi del contesto esterno
6. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione
7. Cenni sulla struttura economica e patrimoniale della Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia
8. Gestione del rischio
9. Individuazione delle aree di rischio
10. Rischi specifici della Federazione
11. Possibili reati configurabili
12. Valutazione delle aree di rischio
13. Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio

SEZIONE SECONDA

- 1 Sezione del Piano Triennale dedicato per la Trasparenza
2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza- Accesso civico
5. Processo di attuazione al Piano
6. I soggetti interessati
7. Tutela del dipendente che denuncia illeciti

8. Codice di comportamento
9. Cause di inconfiribilità e di incompatibilità

SEZIONE TERZA

Normativa di riferimento

1. Leggi ed atti normativi nazionali
2. Regolamenti interni della Federazione
3. Codici di Comportamento
4. Atti ANAC

SEZIONE PRIMA

Premessa

La Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia è un Ente Pubblico non economico, istituito dall'art. 21 *bis* della Legge 7 gennaio 1976 n. 3, *'Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale'*¹.

A livello generale, al fine di inquadrare le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali, l'art. 2 della sopracitata Legge elenca le seguenti attività volte a *'valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale'*:

- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
- d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto

¹ Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali - G.U. n. 198 del 26 agosto 2005.

- legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,(2) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
- e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
 - f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
 - g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
 - i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
 - j) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
 - k) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
 - l) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

- m) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
- n) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
- o) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
- p) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- q) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
- r) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
- s) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- t) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
- u) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
- v) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

- w) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
- x) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

1 Funzioni istituzionali e struttura della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia

La Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
- b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
- c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
- d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
- e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
- f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;

- g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

La Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia è costituita dai seguenti organi:

- a) **Assemblea**, composta dai componenti dei consigli degli ordini provinciali che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio della Federazione e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

È di competenza dell'Assemblea:

- a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;
- b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;
- c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

- b) **Consiglio**, composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente della Federazione provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente della Federazione o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere della Federazione.

Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge nel suo seno il Presidente;
- b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;
- c) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) delibera sull'organizzazione della Federazione e dei suoi uffici nonché sull'assunzione del personale;
- e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- c) **Presidente**, nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.

La Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia è composta dai seguenti ordini:

- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Como, Lecco e Sondrio
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Cremona
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese

La Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia svolge le sopra descritte attività attraverso dipartimenti che svolgono le funzioni di elaborazione per la proposta di documenti, atti deliberativi, circolari, emendamenti e indirizzi propedeutici all'attività del Consiglio.

La struttura dei dipartimenti è operativa per l'intera durata del Consiglio.

2 Il processo di elaborazione del PTPCT 2022-2024. Obiettivi, ruoli e responsabilità

Nel presente documento è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 della Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia, cui è collegato il Codice Etico e di comportamento, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Il PTPCT ed il Piano per la Trasparenza della Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia costituiscono un unico documento in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,*

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”(di seguito d.lgs. 97/2016).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l'attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in materia, individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio.

Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono:

- prevenire la corruzione e l'illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione della Federazione al rischio di corruzione;
- ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all'interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012, dai PNA 2016, 2017,2019 sia dalla recente delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021;
- fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- garantire l'idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili;
- salvaguardare l'applicazione delle norme sulla inconfiribilità e le incompatibilità;
- tutelare l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, la Federazione ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano.

Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconfiribilità e di incompatibilità.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 190/2012, comprendono:

- a) l'elaborazione della proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio;

- b) la verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; in particolare, tale verifica comprende la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- c) la proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- d) l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- e) la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno (o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC con appositi provvedimenti) di una relazione recante i risultati dell'attività svolta da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Inoltre ai sensi del D.Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPCT:

- f) la cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente, siano rispettate le disposizioni del citato decreto sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- g) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto;
- h) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del citato decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Tra gli altri compiti del RPCT, il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle funzioni previste dalla normativa, rientra altresì l'attività di progettazione annuale delle attività da svolgere nell'esercizio successivo per valutare il corretto funzionamento, l'idoneità e l'osservanza del piano.

Il Responsabile designato è il dott. Agronomo Gianpietro Bara nominato dal Consiglio della Federazione in data 15.12.2021.

3 Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il presente Piano, nella versione aggiornata 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia, con delibera del 29 dicembre 2021 su proposta della Responsabile della prevenzione della corruzione designato dott. Agronomo Gianpietro Bara.

Il presente Piano, a seguito di approvazione, è stato tempestivamente pubblicato e reso consultabile sul sito internet istituzionale della Federazione, a seguito di invio dell'avviso di consultazione ai principali *stakeholders* (pubblicato sulla pagina istituzionale dell'ente).

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Piano in oggetto avrà una validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'aggiornamento riguarderà eventualmente l'emersione di nuovi fattori di rischio e della conseguente necessità di adottare nuove misure di prevenzione.

Sarà onere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli annuali sulle attività svolte dai membri della Federazione e verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

4 Analisi del contesto interno

La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento derivante dalla natura di "Ente pubblico non economico" impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate.

A dette analisi e valutazioni va, in ogni caso, premesso che la Federazione è ente di dimensioni ridotte, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a cariche elettive gratuite cui sono attribuiti precisi poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e di quelle finanziarie e sono incardinati in un Ufficio Amministrativo costituito a seguito di apposita convenzione annuale per la *'gestione dei*

servizi di segreteria, comunicazione e formazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Milano.

Le cariche direttive della Federazione non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento delle proprie mansioni ma vengono loro rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, riconosciute sulla base delle fatture/scontrini/ricevute² prodotte al personale amministrativo.

5 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale la Federazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

In particolare, tale l'analisi consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento, nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività della Federazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

6 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

Premesse le note di inquadramento del contesto amministrativo ed istituzionale, deriva che in concreto, la Federazione regionale ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia è attualmente dotato dell'organo del Consiglio insediatosi per il periodo 2021/2025.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da tre Consiglieri.

Nel sito istituzionale www.fodaflombardia.conaf.it/content/consiglio.it è riportata la composizione degli organi istituzionali cui ci si richiama.

Allo stato, dunque, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Federazione, con i rispettivi compiti e funzioni, sono:

² Spese per le trasferte, rimborsi chilometrici, vitto, alloggio, parcheggi, autostrade, ect.

- a) Il **Consiglio**, organo di indirizzo politico strutturato come sopra detto, che, ai sensi di legge: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012); adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali *stakeholders* ed all'ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente"); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei "*provider*" per l'organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento ECM; criteri per la valutazione della congruità degli onorari professionali degli iscritti, criteri e requisiti generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.lgs. 165/2001); adotta ed osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;
- b) L'**Assemblea**, partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell'esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**: svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali,

mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, dal PNA 2019 e dalla recente Delibera ANAC n. 777 del 21 novembre 2021. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei suoi aggiornamenti.

Per quanto concerne i criteri di scelta di questa fondamentale figura anticorruzione all'interno delle amministrazioni, in via generale l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che *«l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...»* (art. 41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Tale modifica trova la sua ragione fondante nella necessità che il RPCT deve poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

La normativa vigente ha mantenuto ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e sia debitamente informato ed a conoscenza dei processi amministrativi tipici o caratteristici dell'ente. Il Piano Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che *“considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario”*.

Resta ferma l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e sia

scelto, di norma e con le eccezioni di cui *infra*, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

A tal proposito il PNA ha espressamente indicato che *“va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”*, e che sia persona diversa da quella preposta alla Direzione degli Uffici disciplinari dell’Ente ai sensi del nuovo co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica *«agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare»* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Con specifico riguardo agli Ordini e Collegi professionali ed, in punto applicazione della L. 190/2012 ed individuazione del RPCT, il PNA 2016 ed il susseguente PNA 2019 ha posto e risolto la questione legata alla eventualità che nell’organigramma dell’Ente manchi una figura dirigenziale, esattamente come avviene all’interno della Federazione dotato di un solo Ufficio Amministrativo che funge da Segreteria Generale e da Ufficio di Presidenza. Nel caso di specie è prevista la possibilità, in prima istanza, di nominare *“un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze”*. Il PNA ha precisato che *“solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali, dunque con esclusione delle figure di Presidente, Consigliere Segretario, o Consigliere Tesoriere”* (PNA, Sez. III, par. 1.1). In sostanza, poiché il RPCT deve vigilare sulle fonti e sulle aree di rischio corruzione connesse all’attività amministrativa dell’ente, ed è obbligato a segnalare situazioni di rischio attivandosi e promuovendo presso l’Organo direttivo l’adozione delle misure idonee ad eliminare il rischio stesso ed a prevenire il suo concretizzarsi, la persona che ricopre

questo fondamentale ruolo di “vigilanza e garanzia” deve essere dotata oltre che di competenze giuridiche ed amministrative, anche di un adeguato grado di autonomia ed indipendenza dalle persone che esercitano il potere di direzione politica o di amministrazione, in via monocratica o collegiale. Inoltre deve poter promuovere l’azione disciplinare per l’accertamento di responsabilità soggettive degli organi di indirizzo.

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT.

Il decreto, infatti, stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall’altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV *«le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza»*.

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell’ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell’incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all’interno dell’amministrazione. La durata dell’incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico dirigenziale già svolto. Nelle

ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC. Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *«Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*.

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare *«di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano»* (art. 41, co. 1, lett. 1), d.lgs. 97/2016).

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone *«le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei»* al RPCT.

- d) I collaboratori, i dipendenti, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con la Federazione: osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano le situazioni di illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dell'Ente.**

7 Cenni sulla struttura organizzativa ed economico patrimoniale della Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia.

La Federazione è dotata di una struttura organizzativa essenziale. Le principali attività amministrative, contabili-giuridiche ed istituzionali vengono supportate da un Ufficio Amministrativo e di Segreteria di supporto costituito tramite convenzione annuale per la *‘gestione dei servizi di segreteria, comunicazione e formazione’* con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano.

La Federazione si avvale altresì della collaborazione di consulenti esterni per il supporto nelle attività: amministrativa, legale, contabile/fiscale.

L’attività dell’Ufficio Amministrativo si svolge a diretto contatto con quella del Consiglio Direttivo e del Presidente. Altrettanta stretta collaborazione esiste fra l’Ufficio, il Presidente con il Consiglio ed i Consulenti affidatari dei servizi legale, contabile – fiscale.

Senza pretesa di esaustività, l’azione amministrativa/contabile e giuridica della Federazione si estrinseca nelle seguenti attività:

- a) Gestione delle delibere di spesa;
- b) Gestione delle Procedure di affidamento ed acquisizione di beni e servizi;
- c) Rapporti con fornitori ed in genere soggetti contraenti;
- d) Gestione dell’incasso delle quote da parte degli Ordini;
- e) Controllo della regolarità degli incassi;
- f) Emissione mandati di pagamento;
- g) Elaborazione e stesura bilancio preventivo e consuntivo (in collaborazione con il consulente commercialista);
- h) Attività di studio e ricerca (in collaborazione con il consulente legale);
- i) Gestione rimborso spese degli organi elettivi;
- j) Assistenza a riunioni del Consiglio
- k) Elaborazione pareri giuridici su richiesta di Enti, studio di atti, documenti e della normativa (in collaborazione con il consulente legale);
- l) Disbrigo corrispondenza e tenuta del protocollo;
- m) Stesura circolari e comunicazioni per gli Ordini;

- n) Archiviazione pratiche e documentazione;
- o) Organizzazione convegni, congressi, corsi od eventi formativi e di aggiornamento;
- p) Elaborazione e gestione testi di comunicazione istituzionale;
- q) Tenuta Agenda impegni e scadenziari;
- r) Elaborazione statistiche;
- s) Gestione sito web;
- t) Rapporti con l'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- u) Stesura di atti e delibere;

I principali processi amministrativi relativi alle attività politico-istituzionali riguardano:

- a) le procedure elettorali del Consiglio;
- b) l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio;
- c) coordinamento e promozione dell'attività della Federazione sul territorio;
- d) la stesura di progetti volti alla promozione delle attività per la formazione e progressione professionale e culturale degli iscritti;
- e) la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale;
- f) il concorso con le Autorità Centrali nello studio e nell'attuazione di provvedimenti di interesse della professione;

I bilanci (preventivi e consuntivi) della Federazione sono formulati in ossequio alla normativa concernente la contabilità pubblica ai sensi della Legge 208/1999 e vengono pubblicati nella sottosezione 'Bilanci' della sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla loro approvazione dall'Assemblea.

Le entrate economiche della Federazione corrispondono al versamento annuale delle quote e da eventuali proventi di corsi di formazione.

8 Gestione del rischio.

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

Ci si riferisce alla corruzione in un'accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalle fattispecie penali comprendenti episodi e situazioni che si risolvono nella deviazione della integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate.

Una esemplificazione delle attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione europea (COMM/2003/317), ove sono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra cui:

- l'individuazione di una posizione specifica per responsabili dei processi decisionali;
- l'istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
- la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
- l'adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e vigilanza;
- la promozione di strumenti di trasparenza;
- l'adozione di codici di condotta;
- lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;
- l'introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di finanziamento ai partiti e controllo finanziario esterno.

A livello normativo nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto all'art. 1. commi 5-8, della legge n. 190 del 2012³.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012 il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione;
- b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

³ Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano rappresenta pertanto il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituito da un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dai rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili e dei tempi di applicazione di ciascuna misura.

Ai fini della predisposizione del programma è necessario effettuare una preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

9 Individuazione delle aree di rischio

L'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 nonché la recente delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021 in materia di semplificazione, indica le seguenti attività come i settori di operatività della amministrazione in cui è più elevato il rischio che si verifichi il fenomeno corruttivo:

- a) autorizzazione o concessione;*
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (oggi decreto legislativo 50/2016) e successive modificazioni, comprese le recenti novità legislative in materia di semplificazione;*

- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.*
- e) formazione continua;*
- f) conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori.*

10 Rischi specifici della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia

Con riferimento specifico alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, l'analisi del contesto interno ed esterno, mediante la descrizione dei processi decisionali sottesi a ciascuna attività, ha portato all'individuazione dei fattori di rischio che, sono da ricondurre alla mancata applicazione di procedure formalizzate. Sulla base di tale preliminare analisi del contesto interno ed esterno della Federazione, sono state individuate le principali attività a rischio:

- a) conferimento di incarichi di collaborazione;
- b) acquisizione di consulenze;
- c) procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche;
- d) compensi e rimborsi per gli organi istituzionali;
- e) affidamenti diretti;
- f) individuazione degli strumenti di affidamento;
- g) stipula di contratti;
- h) esecuzione dei contratti e rendicontazione;
- i) partecipazione a Commissioni pubbliche;
- j) individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici;
- k) organizzazione di corsi di formazione;
- l) rapporti con *sponsor* dei corsi di formazione;
- m) concessione di patrocinii;

- n) individuazione dei componenti della Federazione nelle commissioni di studio su commessa e con contributi della Pubblica amministrazione

11 Possibili reati configurabili

I principali reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capo I del codice penale che potrebbero venire in essere con riferimento ai membri della Federazione e che di conseguenza è opportuno tenere in considerazione nella redazione del Piano anticorruzione sono i seguenti:

1. Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
3. Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
5. Concussione (art. 317 c.p.)
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
7. Peculato (art. 314 c.p.)
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
10. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

12 Valutazione delle aree di rischio

Dall'effettuazione dell'analisi preliminare sull'individuazione delle aree di rischio attraverso lo strumento della "*mappatura delle aree di rischio*", allegato al presente PTPCT, è emerso che la presenza di un'unica fonte di entrata economica (ovvero le quote versate dagli Ordini), ridimensiona i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, nonché la limitatezza delle disponibilità economiche dell'Ente.

Appare chiaro che le dimensioni della Federazione rendono non semplice l'attuazione dei procedimenti amministrativi posti a tutela della trasparenza, dell'imparzialità e degli altri

canoni previsti all'art. 97 Cost, che debbono necessariamente essere contestualizzati ed effettuati con ragionevolezza e buon senso, a fini di semplificazione e per non gravare l'Ente di procedure aggravate, costose in termini economici e di risorse umane, che renderebbero il raggiungimento del fine antieconomico.

Nell'ambito della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, la valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività inerente alle aree di rischio sopraindicate.

La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione delle aree calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e della delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021.

Si tratta di una analisi che consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che produce.

Sulla base di tale analisi sono emerse le valutazioni di seguito riportate:

A. *Area: acquisizione e progressione del personale* (procedure per l'assunzione del personale amministrativo; conferimento di incarichi ai propri dipendenti):

risultato valutazione complessiva del rischio: basso

B. *Area: affidamento di lavori, servizi e forniture* (con particolare riferimento alle procedure per l'individuazione dello strumento dell'affidamento, ai rischi legati agli affidamenti diretti, alle procedure per la stipula dei contratti, alle modalità di esecuzione e rendicontazione):

risultato valutazione complessiva del rischio: alto

C. *Area: attività delle cariche* (con riferimento alle procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche ai compensi e rimborsi per gli organi istituzionali e all'individuazione dei componenti della Federazione nelle commissioni di studio)

risultato valutazione complessiva del rischio: basso

D. *Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione dei patrocini, sponsorizzazioni, individuazione di iscritti nelle commissioni di studio):*

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

E. *Area: Formazione professionale continua;*

Risultato della valutazione complessiva del rischio: medio

F. *Area: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.*

Risultato della valutazione complessiva del rischio: medio

13 Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio.

Sulla scorta delle aree sopra elencate, di seguito vengono indicate le misure che la Federazione ha adottato ed adotterà per ogni area individuata negli atti di indirizzo dell'ANAC:

A. Area acquisizione e progressione del personale

La Federazione non ha personale dipendente ed usufruisce del supporto del personale amministrativo dell'Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali della Provincia di Milano (in forza di apposita convenzione per la gestione dei servizi di segreteria, comunicazione e formazione).

Non sono state previste assunzioni nell'anno 2022. Laddove si presentasse la necessità di procedere a nuove assunzioni verrà pubblicato un allegato al presente Piano nel quale saranno specificate le modalità di attuazione del concorso pubblico stesso, oppure si darà atto alla procedura di contatto con altri enti pubblici che hanno già svolto concorsi pubblici ed hanno pubblicato la relativa graduatoria finale di idonei e vincitori.

Il rischio inerente il reclutamento di personale è da considerarsi basso in considerazione del fatto che la Federazione non ha personale dipendente e non intende procedere con assunzioni.

B. Area affidamento lavori, servizi e forniture e affidamento incarichi

L'affidamento dei lavori, servizi, forniture, avviene con delibera del Consiglio adottata con maggioranza ordinaria, in ottemperanza al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 35 e 36⁴ disciplinante gli affidamenti diretti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori "sotto soglia". La rigorosa applicabilità del Codice dei Contratti appare poco compatibile con le ridotte dimensioni organizzative ed economiche dell'ente, ma la Federazione ritiene che le procedure ad evidenza pubblica ivi indicate possano comunque rappresentare strumento attuativo della trasparenza, canone cui come detto la Federazione è invece obbligato ad adeguarsi.

Le procedure di affidamento diretto rappresentano l'area maggiormente a rischio, che è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell'Ente, con la ridotta dotazione organica.

Nello specifico si segnala che il fabbisogno viene valutato caso per caso dal Consiglio.

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agricoli e Dottori Forestali della Lombardia non utilizza lo strumento delle gare d'appalto per la fornitura di servizi e/o consulenze in quanto gli importi sono sempre inferiori alla soglia dei 40.000,00 euro.

Occorre rilevare che la Federazione è dotata di un 'Regolamento di amministrazione e contabilità' che agli artt. 46 e seguenti, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività contrattuale, avuto riguardo ai rapporti con i fornitori di beni, servizi e prestatori d'opera intellettuale. Tale procedura prevede:

- 1) il ricorso all'affidamento diretto *'esperito tra un numero di offerte non inferiore a tre'*
- 2) l'*iter* di adozione delle delibere a contrarre;
- 3) le modalità di stipula dei contratti
- 4) i controlli sull'esecuzione dei contratti.

C. Area: attività delle cariche

C.1. Compensi e rimborsi per gli organi istituzionali

⁴ Art. 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017: L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

In riferimento ai compensi e rimborsi per gli organi istituzionali, la Federazione provvede a rimborsare le cariche direttive delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività istituzionale a fronte di produzione delle fatture/ricevute di spesa.

C.2. Individuazione dei componenti della Federazione e/o di iscritti ai vari Odaf della Regione nelle commissioni di studio su commessa e con contributi della Pubblica Amministrazione

I componenti della Federazione svolgono tale attività, di cui all'art. 21 ter lettera g) della L. 3/1976, su base volontaria.

La Federazione invia a tutti gli iscritti apposito avviso contenente le informazioni relative alle modalità di svolgimento delle Commissioni. Il Consiglio, previa valutazione dei CV e dei requisiti richiesti, individua e seleziona i componenti.

Tali attività non sono remunerate ma possono essere previsti rimborsi spese, previa presentazione dei giustificativi contabili.

D. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

D.1. Concessione dei patrocini e sponsorizzazioni

La Federazione ha adottato delle *'Linee guida ad uso della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e dei sette Ordini territoriali lombardi per la concessione dei patrocini e l'organizzazione di eventi formativi in compartecipazione con altri soggetti'*.

Per quanto riguarda tale specifica area di rischio è prevista la concessione di patrocinio da parte della Federazione a gruppi o associazioni, enti pubblici o privati e di istituzioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale, sociale, culturale, che siano attinenti alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale.

Il Patrocinio può essere concesso a iniziative, attività o manifestazioni promosse da enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private operanti sul territorio comunale, che ne facciano esplicita richiesta scritta, al fine di promuovere la crescita e la partecipazione e la visibilità dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, agronomi e forestali iunior e biotecnologi agrari.

Nel materiale promozionale delle iniziative e nella divulgazione in genere, tramite qualsiasi mezzo, deve essere opportunamente evidenziata la concessione del Patrocinio da parte della Federazione ed il logo dell'ente.

La concessione del Patrocinio potrà essere esclusivamente gratuita ed esclude l'assunzione automatica di qualsiasi onere e, altresì, il riconoscimento automatico o implicito di contributi economici, di servizi vari e/o di gratuità nell'uso di immobili.

E. Formazione professionale continua

L'art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, prevede che *" Al fine di garantire la qualità' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare"*.

Il regolamento CONAF 3/13 prevede che le Federazioni Regionali svolgano le seguenti attività:

- a) promozione e coordinamento delle attività formative degli Ordini;
- b) agevolazione nell'attività di attuazione dei Piani Formativi degli Ordini;
- c) svolgimento delle attività formative su delega degli Ordini;
- d) predisposizione e attuazione di un proprio piano dell'offerta formativa.

Tale Regolamento prevede inoltre che *'gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali possono svolgere attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti'*.

Nonostante tale disposizione che prevede la possibilità per la Federazione e per gli Ordini di organizzare direttamente gli eventi formativi, risultano essere tuttavia frequenti le richieste di soggetti esterni di ottenere l'accreditamento con relativo inserimento nella rosa di corsi/convegni/seminari da loro organizzati.

Per disciplinare tali situazioni, la Federazione ha adottato delle Linee Guida aventi lo scopo specifico di delineare una strategia comune, per l'organizzazione in compartecipazione con altri soggetti di eventi formativi.

Tali Linee Guida disciplinano le modalità di collaborazione della Federazione con altri soggetti in base alle modalità di realizzazione dell'evento:

- 1) *Eventi organizzati direttamente dalla federazione/ordine.*

L'evento si intende organizzato direttamente quando le attività di progettazione ed organizzazione (es.: definizione del programma, contatti con i relatori, redazione e diffusione delle locandine, messa a disposizione dei locali fisici o del portale web per gli eventi in FAD, ecc.) sono svolte unicamente dall'ente. In questo caso è sempre possibile coinvolgere altri soggetti, quali relatori e/o sponsor. Eventuali quote di partecipazione dovranno essere incassate direttamente ed unicamente dalla Federazione/Ordine organizzatore.

2) Eventi organizzati in compartecipazione con enti pubblici o di diritto pubblico.

L'evento si intende organizzato in compartecipazione quando le attività di progettazione ed organizzazione sono svolte da entrambi gli enti in modo paritario oppure in misura variabile.

In questo caso è sempre possibile accreditare l'evento inserendolo a catalogo su SIDAF.

È richiesta, comunque la necessità dell'intervento di un rappresentante dell'Ordine/Federazione organizzatore e/o di un iscritto. Eventuali quote di partecipazione potranno essere incassate anche dall'altro organizzatore sempre entro i limiti dei costi standard previsti da CONAF.

3) Eventi organizzati da enti pubblici territoriali o di diritto pubblico.

L'evento viene organizzato esclusivamente dall'ente pubblico (a titolo di esempio comune, provincia, fondazioni). In questo caso è sempre possibile accreditare l'evento inserendolo a catalogo su SIDAF. È richiesta, comunque, la necessità del patrocinio e dell'intervento/saluti di un rappresentante dell'Ordine/Federazione organizzatore e/o di un iscritto. Eventuali quote di partecipazione potranno essere incassate anche dall'altro organizzatore sempre entro i limiti dei costi standard previsti da CONAF.

4) Eventi organizzati da università/dipartimenti universitari.

L'evento viene organizzato esclusivamente dall'Università o dipartimento universitario. Vincoli: In questo caso è sempre possibile accreditare l'evento inserendolo a catalogo su SIDAF. È consigliabile il patrocinio e l'intervento/saluti di un rappresentante dell'Ordine/Federazione organizzatore e/o di un iscritto. Eventuali quote di partecipazione potranno essere incassate anche dipartimento universitario sempre nei limiti dei costi standard previsti da CONAF.

5) Eventi organizzati in compartecipazione con soggetti privati.

L'evento si intende organizzato in compartecipazione quando le attività di progettazione ed organizzazione sono svolti da entrambi i soggetti in modo paritario oppure in misura variabile. In questo caso prima di procedere alla co-organizzazione dell'evento occorre verificare che il soggetto privato non abbia:

- Una stabile organizzazione/struttura dedicata ad attività formative;
- In caso di società non sia presente nello statuto il riferimento alla formazione quali attività societarie;
- Nel codice ATECO della partita IVA non siano presenti codici riferibili alla formazione.
- È prevista la formazione somministrata da società accreditate come enti formativi che devono provvedere al loro accreditamento presso il CONAF.

Nel caso in cui queste condizioni non siano verificate non è possibile organizzare ed inserire a catalogo l'evento, in caso contrario è invece possibile. In tal caso è richiesta la necessità dell'intervento di un rappresentante dell'Ordine/Federazione organizzatore e/o di un iscritto. Eventuali quote di partecipazione potranno essere incassate anche dal soggetto privato sempre entro i limiti dei costi standard previsti da CONAF.

La Federazione ha delineando accordi per la Formazione a pagamento/gratuita on-line.

Si rileva che è stata sottoscritta una *‘Convenzione per la gestione condivisa della piattaforma formazione a distanza degli agronomi e forestali lombardi’*. Si tratta di un accordo con la Federazione che disciplina le modalità partecipazione degli Ordini all'organizzazione di corsi di formazione online, attraverso una piattaforma gestita dalla Federazione.

Esiste per la Federazione la possibilità di far sponsorizzare un corso di formazione da uno *sponsor*. In questo caso l'evento viene divulgato come *‘evento sponsorizzato’*. A tale proposito si applica il Regolamento sponsorizzazioni del Conaf a cui si rimanda.

F. Area: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

In base alle necessità della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, vengono stipulati contratti con collaboratori e/o consulenti.

Il profilo dei consulenti viene predisposto dal Consiglio ed approvato con apposita delibera. La procedura di valutazione dei profili così raccolti viene eseguita sulla base comparativa dei *curricula* e delle informazioni raccolta, nonché a parità di merito sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Trattandosi di incarichi dal valore sempre inferiore ai 40.000,00 euro, il Consiglio utilizza lo strumento dell'affidamento diretto.

SEZIONE SECONDA

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'(P.T.T.I.)

1. La Sezione dedicata alla Trasparenza e l'Integrità dell'Ente.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività nell'amministrazione al fine di favorire il controllo del perseguimento della funzione pubblica e dell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'ente.

Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia (ANAC e CONAF) l'ente si impegna per un'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività della Federazione, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

La Trasparenza è, dunque, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è, considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell'ANAC (PNA 2016, PNA 2017, PNA 2019, Linee Guida adottate con delibera n. 1310 del 28.12.2016, delibera n. 777 del 24 novembre 2021). La Federazione ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con il Piano già adottati ed i suoi aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".

Il rafforzamento della misura della trasparenza impone all'Ente di valutare e provvedere alla pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ove ritenuto necessario anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza.

In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D.lgs. 97/2016 ha ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza introducendo l'art. 2-bis rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta l'unificazione del Programma Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all'ANAC la competenza ad irrogarle, sulla base di apposito Regolamento adottato dall'ANAC il 16/11/2016.

Ai fini che direttamente riguardano questo Ente, dunque, risulta oggi normativamente chiarita (art. 2 bis), la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile. Sul punto l'ANAC ha adottato nel dicembre 2016 specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante PNA 2016 e PNA 2019, al fine di fornire chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" ed a fornire i necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali. Nelle stesse Linee Guida, proprio al fine di definire la "compatibilità" fra la normativa vigente e l'ordinamento di alcuni enti, si sono definiti gli ambiti della programmazione della trasparenza e della tipologia o qualità dei dati da pubblicare, predisponendo una mappa completa e ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per la pubblica amministrazione. L'8 marzo 2017 l'ANAC ha deliberato l'approvazione di nuove Linee Guida che, nel confermare la sottoposizione agli obblighi degli Organi di indirizzo politico amministrativo, ha tuttavia precisato che sono esclusi dagli obblighi di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 i soggetti che ricoprono incarichi o cariche di cui sopra "a titolo gratuito". La natura gratuita non è esclusa dall'elargizione a favore dell'organo di indirizzo amministrativo di rimborsi spese, purché non assumano valore indennitario e se ne tenga conto, secondo le leggi fiscali vigenti, ai fini della determinazione dei redditi. La Federazione rientra in questo ambito. La natura gratuita esclude la rigorosa applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 e la pubblicazione di tutti i dati, i documenti e le informazioni ivi indicate. La Federazione, in ogni caso, si impegna a mantenere la pubblicazione dei *curricula* di ciascun membro del Consiglio. L'ANAC ha precisato che, al fine di consentire l'adeguamento di questi soggetti agli obblighi sulla trasparenza, il criterio della compatibilità deve intendersi come "*necessità di trovare*

adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”.

In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 la Federazione adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, la Federazione definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio “Piano Anticorruzione”.

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come “*atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati*” (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quando stabilito dall'art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per la Federazione: l'obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d. lgs. 33/2013 e degli allegati A) B) e C) alle Linee Guida 8.3.2017, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione. Tale previsione consente ai privati cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet della Federazione direttamente senza autenticazione ed identificazione.

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall'art. 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti.

Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, d. lgs. 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell'integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione.

Si tratta del dott. Gianpietro Bara, consigliere della Federazione.

2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione.

Le Federazioni e gli Ordini sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi. L'obiettivo del Piano è quello di garantire la diretta conoscenza e l'accessibilità totale da parte dei privati cittadini alle informazioni relative alla situazione patrimoniale della Federazione, nonché di verificare che i membri della stessa svolgano le proprie funzioni in ossequio all'art. 97 Cost.

3 Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Per quanto concerne gli obiettivi strategici del PTPCT in punto qualità e tipologia del dato da pubblicare, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione è opportuno ripercorrere le novità normative alla luce della interpretazione applicativa dell'ANAC nel PNA 2019 e nelle prime Linee Guida del 28.12.2016 e dell'8.3.2017. Attraverso l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, *ex novo*, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter – «*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

Per rispettare gli obblighi di legge, la Federazione pone come proprio obiettivo strategico il rispetto, la garanzia e la vigilanza sulla qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Pertanto il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati, con il supporto del RPCT, avrà cura con la medesima cadenza trimestrale sopra indicata, di valutare:

- 1) l'integrità,
- 2) il costante aggiornamento,
- 3) la completezza,
- 4) la tempestività,
- 5) la semplicità di consultazione,
- 6) la comprensibilità,
- 7) l'omogeneità,
- 8) la facile accessibilità,
- 9) la conformità ai documenti originali,
- 10) l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Per soddisfare le esigenze di chiarezza, veridicità ed aggiornamento del dato la Federazione – per il tramite del RPCT – si fa obbligo di curare con “assiduità” ed “immediatezza” l'indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento, ferma restando l'applicazione alla Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale delle indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini,

la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Un'altra agevolazione è contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

In ultimo e per esaurire la parte introduttiva relativa alle modifiche normative introdotte in materia di obblighi di Trasparenza della Pubblica Amministrazione, e relativa alla espressione dei principali obiettivi strategici della Federazione, va rilevato che il decreto 97/2016 ha perseguito, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali, così come fatto con le citate Linee Guida dell'8.3.2017.

Si consideri, infine, quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. In quel caso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito

un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Salvi i limiti stabiliti dal decreto lgs 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016 e la recente delibera ANAC 777 del 24 novembre 2021, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

in capo alla Federazione l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole all'Allegato 1) delle Linee Guida del 28.12.2016 (Delibera n. 1310) relativo “SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE “ e dell’8.3.2017 – nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione.

I principali atti e documenti di cui si garantisce, ove non ancora pubblicati e nei tempi di legge, la pubblicazione sono in via sintetica indicati in:

1) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 da intendersi come *“ogni atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell’esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull’attività dell’amministrazione/ente e i codici di condotta”* (PNA 2016, Linee Guida ANAC 28.12.2016);

2) Atti concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente e segnatamente : a) titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna (art. 15), b) bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l’amministrazione (art. 19), c) dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);d) provvedimenti amministrativi (art. 23); e) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26, Delibera ANC 59/2013);

3) Dati relativi all’uso delle risorse pubbliche (art. 5 che riguarda ogni dato o documento concernente i pagamenti dell’ente e che permetta di individuare la tipologia

di spesa sostenuta, l'ambito temporale di riferimento ed i beneficiari, la causale della spesa genericamente aggregabili nelle categoria delle Uscite correnti e delle Uscite in conto capitale) con particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti di sintesi quali il a) bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29); b) dati relativi ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art.30); c) dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);

4) Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati, con particolare attenzione ai a) dati sui servizi erogati (art. 32); b) dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione; c) procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35).

5) Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37, delibera ANAC 39/2016 recante «*Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8 co.2 della legge 69/2015*»). A proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32 della l.190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs.50/2016, l'ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"-sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sottosezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo la Federazione si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto della prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione.

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono in conclusione individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- 1) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende, la pubblicazione nel sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", dei documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Federazione.
- 2) Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.
- 3) Controllo annuale da parte del Responsabile della trasparenza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
- 4) Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.
- 5) Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell'Integrità, ove pervenute.

La Federazione ha già predisposto ed attuato e si impegna di migliorare la sezione del proprio sito internet (<http://fodaflombardia.conaf.it/>) denominata "Amministrazione trasparente".

Il responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza.

4 Accesso Civico

Le novità normative introdotte con il con D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più inteso soltanto come obbligo di pubblicazione ma come "libertà di accesso del cittadino a dati e documenti".

Infatti l'art. 2 del Decreto, nel modificare l'art. 1 comma 1 del D.lgs 33/2013, ha espressamente inserito l'indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come "accessibilità totale" al

fine non solo di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* ma anche e soprattutto, al fine *“di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività dell’amministrazione”*.

A fronte della rimodulazione della trasparenza *on line* obbligatoria, l’art. 6, nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.

Mentre nella precedente versione del D.Lgs. 33/2013 oggetto della disciplina de qua erano *“gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”*, nel riscritto comma 1 dell’art. 2 del D.lgs. 33/2013 si chiarisce che *“le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2 bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*.

Lo scopo della novella legislativa in materia di trasparenza è quello di garantire la libertà di accesso a dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione *“tramite l’accesso civico”* in primis e solo in subordine *“tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*. Per il perseguimento di questo scopo l’art. 6 del Decreto ha introdotto un nuovo comma 2 all’art. 5 del D.Lgs 33/2013 e stabilito che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis”*. Con i limiti indicati dalla norma citata, è stato dunque istituito un diritto generale di accesso a dati e documenti pubblici che torva il suo equivalente in quella che nei sistemi anglosassoni è definita con l’acronimo di FOIA (*Freedom Of Information Act*).

Dunque, mentre prima della riforma “Madia” l’accesso civico si configurava come inadempimento da parte della PA all’obbligo di “*pubblicare documenti, informazioni e dati sul proprio sito istituzionale*” poiché oggetto di accesso civico erano solo i dati che dovevano obbligatoriamente essere pubblicati, dopo la riforma chiunque può accedere ai dati detenuti dalla PA anche se non compresi in quelli oggetto di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della trasparenza all’indirizzo e-mail: protocollo.federazione@conafpec.it

5 Processo di attuazione del Piano

Il responsabile della trasparenza ai fini dell’attuazione del programma è tenuto ad individuare il Responsabile della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati; a tal fine si avvale dell’ausilio di referenti individuati all’interno della Federazione.

In particolare si individuano i seguenti soggetti che si occuperanno dell’aggiornamento dei dati:

In capo al Responsabile vi è l’obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l’attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.

I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall’art. 14, comma 2, e dell’art. 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013).

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno della sezione “amministrazione trasparente”.

La Federazione assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del. D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa alla Federazione.

6 I soggetti interessati

Tale ultima sezione riguarda sia il Piano triennale di prevenzione alla corruzione, sia il Piano triennale sulla trasparenza e prenderà in esame alcuni aspetti coinvolgenti i soggetti interni alla Federazione nell'attuazione degli stessi. Si rinvia al paragrafo della Sezione Prima per l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano in materia di trasparenza.

7 Tutela del dipendente che denuncia illeciti

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d. lgs. 165/2001, l'art 54 *bis* rubricato *tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, il cosiddetto *whistleblower*.

Tale disposizione prevede che:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni”.

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In merito a tale istituto occorre precisare nuovamente che la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia non ha personale dipendente.

8 Codice di comportamento

Tutti i consulenti ed ogni altro collaboratore, nonché gli componenti del Consiglio devono rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tale Codice di comportamento – predisposto dalla Federazione in sede di approvazione del presente Piano definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e da questi dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio alla prima riunione dello stesso.

9. Cause di inconferibilità e di incompatibilità

Il d. lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

La Federazione, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l'esistenza di eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

Secondo quanto disposto all'art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni negli enti di diritto privato in controllo pubblico, “ *Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto*”.

In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, la Federazione provvederà a conferire l'incarico a soggetto diverso.

La Federazione, anche successivamente al conferimento dell'incarico, verificherà l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso.

SEZIONE TERZA
Normativa di riferimento

1. Leggi ed atti normativi nazionali

Legge 7 gennaio 1976 n. 3, modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 -Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali- G.U. n. 198 del 26 agosto 2005;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Legge 31 marzo 2005, n. 43 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280";

Legge 10 giugno 1978, n. 292. Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i.;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; e s.m. e i.;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m. e i.;

Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; e s.m. e i.;

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, più esattamente norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";

2. Regolamenti interni della Federazione

Regolamento CONAF di disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 e nell'art. 119 del D.lgs. 267/2000.

Regolamento generale CONAF, Approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 21.01.2010.

Regolamento CONAF n. 3/2013 per la Formazione Professionale Continua

Regolamento FODAF delle adunanze di consiglio e assemblea in modalità telematica approvato nel corso dell'Assemblea tenutasi i data 13.11.2020.

Linee guida ad uso della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e dei sette ordini territoriali lombardi per la concessione dei patrocini e l'organizzazione di eventi formativi in compartecipazione con altri soggetti.

3.Codici di comportamento

Delibera ANAC n. 75/2013 - Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);

Codice di Comportamento della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia.

4.ATTI ANAC

Comunicato Anac 13/07/2015 Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2015)

Atto Anac 16 dicembre 2015 - Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017

Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”

Determinazione Anac n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2015 -Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 - «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

Comunicato del Presidente Anac del 3 giugno 2015 - Pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Orientamento Anac n. 24 del 23 settembre 2015 - art. 22, d.lgs. n. 33/2013 – sanzione- divieto di erogare somme – applicazione - indicazioni.

Comunicato Anac 18/02/2015 Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. - Comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione

Delibera Anac n. 144 del 07 ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni” – 20 ottobre 2014

Delibera Anac 9/09/2014 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016”.

Regolamento ANAC in materia d'esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;

Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente ad oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 1310 del 28.12.2016, recanti «*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» ed Allegato 1 –SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

Linee Guida ANAC, approvate con delibera n. 241 del 8.3.2017 recanti “*indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 in materia di <<obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*”>> come modificato dall’art. 13 del D.lgs. 97/2016”.

Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

Delibera CIVIT n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016";

Delibera numero 1074 del 21/11/2018 Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione

Atto di indirizzo della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Sen. Valeria Fedeli avente ad oggetto l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università – 14/05/2018.

Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

Delibera Anac numero 141 del 21/02/2018.

Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

Delibera n. 777 del 24 novembre 2021.